

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **14/1969** (ECLI:IT:COST:1969:14)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANDULLI** - Redattore: - Relatore: **BONIFACIO**

Camera di Consiglio del **19/12/1968**; Decisione del **30/01/1969**

Deposito del **10/02/1969**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **3117 3118**

Atti decisi:

N. 14

ORDINANZA 30 GENNAIO 1969

Deposito in cancelleria: 10 febbraio 1969.

Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 38 del 12 febbraio 1969.

Pres. SANDULLI - Rel. BONIFACIO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. ALDO SANDULLI, Presidente - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFICIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALAZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20

marzo 1865, n. 2248, all. E, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 ottobre 1967 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Tabegna Amedeo, iscritta al n. 53 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968;

2) ordinanze emesse il 16 gennaio 1968 dal pretore di Ferrara nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Cimmino Nicola e di Ferri Faggioli Giuliano, iscritte ai nn. 72 e 73 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 127 del 18 maggio 1968;

3) ordinanze emesse il 18 gennaio 1968 dal pretore di Milano nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Perrone Nicola, di Selini Pasqualino e di Vitale Giuseppe, iscritte ai nn. 118, 119 e 120 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

4) ordinanza emessa il 14 giugno 1968 del pretore di Pontremoli nel procedimento penale a carico di Pavoli Oscar, iscritta al n. 143 del Registro ordianze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;

5) ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal tribunale per i minorenni di Firenze nel procedimento penale a carico di Vietina Vittorio, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 28 settembre 1968;

6) ordinanze emesse il 26 giugno 1968 dal pretore di Firenze nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Zerbino Guido e di Senesi Giuseppina, iscritte ai nn. 193 e 194 del Registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Udita nella camera di consiglio del 19 dicembre 1968 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio.

Ritenuto che tutte le ordinanze di rimessione propongono identiche questioni di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, per violazione del principio di riserva di legge in materia penale;

che i giudizi possono essere pertanto riuniti e decisi con unico provvedimento;

che nessuna delle parti si è costituita innanzi a questa Corte;

che i giudizi a quo hanno tutti ad oggetto contravvenzioni previste dal regolamento di polizia ferroviaria emanato con R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687;

che la rilevanza della proposta questione di legittimità costituzionale poggia sul presupposto che l'eventuale dichiarazione di illegittimità dell'art. 317 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, comporterebbe la illegittimità e, quindi, la disapplicazione delle disposizioni del regolamento innanzi citato, in forza delle quali vennero elevate le imputazioni;

Considerato che con sentenza n. 73 del 1968 questa Corte, decidendo un'analogha questione di legittimità costituzionale concernente il citato art. 317 e sollevata nel corso di giudizi penali nei quali si doveva fare applicazione di disposizioni contenute nel predetto regolamento, ne ritenne la inammissibilità per difetto assoluto di rilevanza;

che nel corso ora in esame valgono le stesse ragioni enunciate nella predetta sentenza e non sussistono né risultano proposti motivi che possano indurre ad una diversa decisione;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici", sollevata dalle ordinanze del tribunale di Roma, del pretore di Ferrara, del pretore di Milano, del pretore di Pontremoli, del tribunale per i minorenni di Firenze e del pretore di Firenze in riferimento agli artt. 25, 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.